

LA PRIMA TIPOGRAFIA PRIVATA DI TUNISIA

Il testo del decreto beilicale in data 27 Safar 1297 (12 Febbraio 1880) :

«Il Signor Vittorio Finzi, è autorizzato ad aprire una tipografia in Tunisia purché si sottometta alle seguenti condizioni :

1) Questo stabilimento potrà stampare unicamente articoli di cancelleria quali : carta intestata, registri, buste ecc... come pure stampare avvisi, circolari, ecc... ed anche opuscoli e libri di scienze, di studio e di letteratura, con le seguenti riserve :

a) È assolutamente proibito al Sig. Finzi di stampare giornali di qualsiasi tipo, è anche proibita la stampa di qualsiasi scritto politico che sia contrario alle religioni o alla morale.

Se lo scritto o lo studio non contiene nulla di politico o di contrario alla religione e alla morale, la stampa ne sarà autorizzata mediante un apposito visto dall'Ufficio competente sul manoscritto. Qualsiasi scritto rifiutato dall'Ufficio del Ministero degli Esteri non dovrà essere stampato.

b) La stampa di scritti o libri rifiutati o non precedentemente sottoposti al competente ufficio degli Affari Esteri provocherà automaticamente il ritiro della autorizzazione data al Signor Finzi. D'altra parte, gli scritti già in corso di stampa e in contravvenzione saranno sequestrati.

c) Il rifiuto di autorizzazione per la stampa di scritti motivato dall'ufficio degli Affari Esteri, non potrà essere discusso.

2) Il Signor Finzi s'impegnerà a sottomettersi e sottomettere il proprio stabilimento ai regolamenti e leggi municipali, fiscali e di polizia esistenti, o che saranno successivamente creati.

3) Nel caso in cui sarebbe promulgata una legge sulla stampa nella Reggenza, il Sig. Finzi, s'impegna sin d'adesso a rispettarla.

4) Per permettere al Governo di esercitare i propri diritti di controllo sullo stabilimento ed assicurarsi della fedele esecuzione da parte del Sig. Finzi delle clausole del decreto nonché della sua sottomissione alle leggi locali, il Consolato Generale d'Italia metterà a disposizione del Governo un lascia passare unico che permetterà ai funzionari di detto governo di avere diritto di controllo e di visitare senza difficoltà lo stabilimento del Sig. Finzi, previa presentazione del lascia passare in parola, e questo per costatare eventuali contravvenzioni.

5) Ogni contravvenzione alle clausole di questo decreto, sarà costatata e trascritta su un verbale fatto dal pubblico funzionario su un verbale firmato da lui e possibilmente controfirmato da due testimoni.

L'applicazione di sanzioni al Signor Finzi per mancata osservanza sia alle clausole del presente decreto sia alle leggi locali, sarà fatta con l'intervento delle Autorità consolari italiane dovutamente informate del fatto.

6) L'autorizzazione è personale e limitata al Sig. Finzi Vittorio. Questa autorizzazione non potrà essere ceduta ad un'altra persona o società che con il consenso del Governo, il quale concederà una nuova autorizzazione al richiedente eventuale e potrà modificare la presente se lo giudica necessario ed opportuno.